

Regolamento di modifica del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

Art. 1 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

Art. 2 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

Art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

Art. 4 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

Art. 5 entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: << procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3,>> sono sostituite dalle seguenti: << procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36,>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione di cui al comma 3 può essere integrata con uno o più componenti esperti, individuati dal Direttore centrale competente in materia di cultura, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Per gli avvisi in materia di spettacolo dal vivo si applica l'articolo 9, comma 2 bis, della legge.>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;>>;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<< b) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento; spese di rappresentanza nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo costituite esclusivamente da: spese per coffee break e rinfreschi, brindisi con ospiti e giornalisti, addobbo floreale e allestimenti ornamentali delle sale convegni;>>;

c) alla lettera c) dopo le parole: <<spese per stampe>> sono inserite le seguenti: <<compresi cataloghi d'arte, pubblicazioni o atti del convegno,>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 è aggiunta la seguente:

<<i bis) spese di rappresentanza, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b).>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione>> sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.>>.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE